

Publicato il 09/12/2021

**N. 07075/2021 REG.PROV.CAU.
N. 10929/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10929 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alessandra Terranova, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, Silvia Antonellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Saint Camillus International University, Selexi S.r.l., non costituiti in giudizio;

Unicamillus - Saint Camillus International University Of Health Sciences, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto, Giacomo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

nei confronti

Francesca Esposito, Marika Iaderosa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA MISURA CAUTELARE,

- degli esiti della prova preselettiva del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado pubblicati sul sito web dell'Università UniCamillus in data 19 ottobre 2021;
- della graduatoria del test preselettivo del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado contenente l'elenco dei soggetti ammessi, con riserva, alle successive prove, pubblicata sul sito web dell'Università UniCamillus in data 19 ottobre 2021, nella parte in cui esclude parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;
- dell'atto dell'Unicamillus del 19 ottobre 2021 e comunque l'atto mediante cui si comunicava che nelle more degli accertamenti venivano ammessi con riserva alle prove scritte tutti i soggetti che avevano ottenuto il massimo del punteggio;
- del riscontro del 29 ottobre 2021 fornito dall'Ateneo UniCamillus al ricorso gerarchico e in via di autotutela inoltrato dalla ricorrente;
- dei verbali di aula, anche non conosciuti, della prova preselettiva per l'ammissione al TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado svoltasi presso l'Università degli Studi di Siena, redatto in data 30 ottobre 2020 nonché dei verbali inerenti la consegna dei compiti e del correttore da parte della Selexi all'UniCamillus ed inerenti alla custodia degli stessi e la formulazione delle graduatorie;

- del Decreto Rettorale n. 113 del 20 luglio 2021 avente ad oggetto “Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2020-2021”;
 - della lista degli ammessi alla prova preselettiva del TFA per il sostegno nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado, rettificata con D.R. 148-151-163;
 - per quanto di ragione, e quali atti preordinati seppur non immediatamente lesivi, dei D.M. 30 settembre 2011, D.M. 948 del 01.12.2016 e D.M. n. 92 del 08.02.2019;
 - dei decreti rettorali di nomina della Commissione del concorso ed in particolare del D.R. n. 143/2021 del 30 agosto 2021;
 - dei D.R. nn. 148/2021, 151/2021 e 163/2021;
 - delle istruzioni generali e comportamentali dell'Ateneo UniCamillus per lo svolgimento della prova preselettiva;
 - della comunicazione delle successive prove scritte del 10 novembre 2021 e pubblicata in data 2 novembre 2021;
 - di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;
 - di tutti gli atti successivi, connessi, consequenziali, comunque riportati in atti ai fini dell'impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente e meglio riportato in atti;
 - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Terranova Alessandra il 19/11/2021:

PROVA PRESELETTIVA DEL TFA PER IL SOSTEGNO
 NELL'ORDINE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO -
 GRADUATORIA - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DANNO

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Unicamillus - Saint Camillus International University Of Health Sciences;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, alla luce di una cognizione sommaria propria della presente sede cautelare, il ricorso appare sfornito del prescritto *fumus*, atteso che:

- la dedotta anomalia statistica dei risultati della prova - fondata sulla circostanza che dei 1519 candidati ammessi alle prove preselettive ben 599 conseguivano il punteggio massimo di 30/30 – costituisce un elemento meramente indiziario di per sé non idoneo, allo stato, a fondare un giudizio di illegittimità della procedura, di talchè la determinazione della Commissione di procedere all'ammissione con riserva dei suddetti candidati alla successiva prova scritta, in luogo dell'annullamento della prova preselettiva, non appare contrassegnata da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o illogicità manifesta;

- non appaiono suscettibili di positiva valutazione le doglianze riferite alla presunta violazione del principio di segretezza della prova, non potendo infatti trascurarsi la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, nelle quali l'esito, essendo oggettivamente verificabile anche "ex post", potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro nel caso di specie;

- quanto alle censure afferenti alla verbalizzazione delle attività, valga appena ricordare che *“il soggetto che lamenta la legittimità degli atti di una procedura di gara o di concorso non può fondare la sua deduzione solo sulla non contestualità della verbalizzazione, o sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, essendo tenuto a provare le circostanze e gli elementi che, in positivo, sono idonei a far presumere che un'irregolarità abbia avuto luogo”* (Consiglio di Stato sez. III, 12/03/2021, n.2118).

Considerato, infine, che, visto il ricorso per motivi aggiunti depositato e notificato al controinteressato, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti degli altri candidati controinteressati inseriti nella graduatoria e che, ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione dei motivi aggiunti in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 6116/2019.

Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, di dover respingere l'istanza cautelare con compensazione delle spese relative all'odierna fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Rinvia al Presidente della Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Verico

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO